

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017. Doc. LVII, n. 5- <i>bis</i> , Allegati e Annesso (<i>Esame e rinvio</i>)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> a uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	61
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	70
--	----

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo. C. 4526, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	63
--	----

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299 (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	73
---	----

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compen- sazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	65
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 438 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	65
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	68
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
---	----

AVVERTENZA	69
------------------	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FA-NUCCI. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Doc. LVII, n. 5-bis, Allegati e Annesso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, fa preliminarmente presente che la Nota di aggiornamento in esame, trasmessa alle Camere il 23 settembre 2017, rivede le previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza dell'aprile 2017, al fine di adeguare il quadro previsionale finanziario per l'anno in corso e per quelli successivi ai mutamenti nel frattempo intervenuti negli andamenti economici e finanziari.

Osserva altresì che la Nota aggiorna il DEF 2017 in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma contenuti nel DEF stesso. Ciò consente che la decisione annuale di bilancio, che si avvia con la presentazione, entro il 20 ottobre, del disegno di legge di bilancio, sia predisposta sulla base di un quadro economico e programmatico il più possibile aggiornato.

In particolare, nella Nota 2017 si è tenuto conto delle raccomandazioni approvate per l'Italia dall'Unione Europea nel mese di luglio. Si tratta, in particolare, di quattro Raccomandazioni — concernenti la prima la sostenibilità delle finanze pubbliche e la fiscalità, la seconda la riforma del pubblico impiego, le imprese pubbliche, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile, la terza i crediti deteriorati

e il settore bancario, la quarta il mercato del lavoro e la spesa sociale — cui la Nota fornisce elementi di risposta nell'illustrare, in relazione a ciascuna delle stesse, le principali iniziative del Governo.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, segnala che la Nota di aggiornamento in esame presenta una revisione al rialzo delle stime tendenziali sull'andamento dell'economia italiana rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, per tutto il quadriennio 2017- 2020 ed in particolare per l'anno in corso, nel quale la stima di crescita del PIL, che si era posizionato allo 0,9 per cento nel 2016, passa dall'1,1 all'1,5 per cento.

Ciò in quanto la congiuntura economica internazionale positiva e la valutazione positiva delle statistiche nazionali relative al primo semestre dell'anno incoraggiano il Governo ad ipotizzare una ripresa più vigorosa nella restante parte del 2017.

La crescita mondiale, infatti, è diventata nel complesso più diffusa e più solida anche grazie al commercio internazionale, trainato dalla ripresa dei mercati emergenti. Analoghi segnali positivi arrivano dall'area dell'euro, in cui la crescita nel secondo trimestre dell'anno appare più sostenuta rispetto ai precedenti tre mesi, trainata dal contributo decisamente positivo dei consumi delle famiglie e degli investimenti fissi.

Le indicazioni favorevoli emerse nei ultimi mesi nell'economia italiana inducono pertanto la Nota a ritenere che nella seconda parte del 2017 l'espansione economica continui quantomeno in linea con il ritmo del primo semestre, trainata dal settore manifatturiero e da alcuni comparti dei servizi (trasporti e turismo), con la possibilità di una evoluzione maggiormente positiva, qualora la componente degli investimenti concretizzasse le aspettative derivanti dagli indicatori congiunturali, rafforzando la propria dinamica di crescita che prosegue fin dal 2015.

Più caute, ma sempre leggermente superiori alle stime del DEF, sono le previsioni tendenziali per gli anni successivi: il

PIL è previsto crescere dell'1,2 per cento per ciascun anno del biennio 2018-2019, e dell'1,3 per cento nel 2020.

Rileva che anche il mercato del lavoro, in linea con la crescita economica, è migliorato in misura maggiore di quanto atteso, e dunque la Nota rivede in lieve rialzo i principali indicatori che lo caratterizzano. Il tasso di occupazione è previsto superare il 58 per cento già nel 2017, per raggiungere il traguardo del 60 per cento nel 2020 (+0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DEF nel 2017, e +0,5 per cento negli anni successivi). Positiva risulta anche l'evoluzione del tasso di disoccupazione, rivisto al ribasso di 0,3 punti percentuali nell'anno in corso (11,2 per cento), fino a scendere sotto il 10 per cento nel 2020.

Osserva come a tutti questi risultati ha contribuito, a partire dal 2014, una strategia di politica economica i cui pilastri sono: la progressiva diminuzione della pressione fiscale – scesa di circa un punto percentuale tra 2013 e 2016 –, conseguita mediante gli interventi di riduzione dell'IRRES e dell'IRPEF ai lavoratori con remunerazioni più basse, la cancellazione della componente IRAP sul lavoro dipendente, dell'IMU sui beni strumentali imbullonati e sui terreni agricoli, dell'imposta sulla casa di proprietà e residenza (TASI). Si stima che per effetto di questi interventi i contribuenti italiani pagheranno rispetto al 2013 minori imposte per circa venti miliardi di euro; una serie coordinata di incentivi agli investimenti privati (il piano *Industria 4.0*) che hanno spinto le imprese ad accrescere la propria capacità produttiva in un momento in cui maggiori opportunità possono essere colte a livello internazionale; un ampio insieme di riforme strutturali; il contrasto alla povertà e alla disuguaglianza; l'oculata gestione delle finanze pubbliche, la cui sostenibilità mira a contenere l'onere del debito e a preservare la stabilità finanziaria; le misure di finanza per la crescita, che contribuiscono ad accrescere e diversificare i flussi finanziari a disposizione dell'economia reale e dei comparti più innovativi.

Segnala che le previsioni macroeconomiche tendenziali della Nota per il biennio 2017-2018 sono state sottoposte alla validazione – con esito favorevole – dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) secondo quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio del bilancio.

La Nota espone poi il quadro macroeconomico programmatico per il triennio 2018-2020, che considera gli effetti sull'economia delle misure del Governo da adottarsi con la legge di bilancio 2018, tra cui, come meglio si dirà in seguito, la disattivazione per il 2018 degli aumenti di imposte al momento previsti dalle c.d. clausole di salvaguardia, la cui incidenza sulla crescita del PIL è stata stimata pari a 0,3 punti percentuali. Per effetto delle misure che verranno introdotte con la prossima manovra di bilancio, la crescita per il 2018 dovrebbe salire all'1,5 per cento anche per il 2018 e il 2019, dall'1,2 per cento del tendenziale, confermandosi poi la attuale stima dell'1,3 per cento nell'anno terminale.

Per quanto concerne il quadro di finanza pubblica, osserva che le positive prospettive di crescita dell'economia delineate nel quadro macroeconomico, che prefigurano per tutti gli anni del periodo di previsione una crescita del PIL posizionata nel quadro tendenziale intorno all'1,2 per cento, si riflettono sulle previsioni di finanza pubblica, i cui risultati vengono stimati per gli anni dal 2017 al 2020 in progressivo miglioramento, con un indebitamento netto che nel 2017 diminuisce dal 2,5 per cento dell'anno precedente al 2,1 per cento, confermando il percorso di miglioramento avviato dal 2015. Nel 2018 tale saldo verrebbe poi a dimezzarsi (1,0 per cento), sia per la discesa della spesa per interessi sia, principalmente, per le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'IVA tuttora previsto dalla legislazione vigente per tale anno, fino ad arrivare in prossimità del pareggio nel 2020, anno in cui è stimato pari allo 0,1 per cento.

Concorre a tale risultato un crescente avanzo primario annuale, ossia l'eccedenza delle entrate rispetto alle spese al

netto della spesa per interessi, che in rapporto al PIL raddoppia nel corso del periodo previsionale, passando da 1,7 punti percentuali di PIL nel 2017 a 3,5 punti nel 2020. Il miglioramento di tale saldo e la contestuale discesa della spesa per interessi, in lievissima risalita solo nel 2020, accelerano, rispetto alle precedenti previsioni, la discesa del debito pubblico, che si prevede passare dal livello del 131,6 per cento di PIL nel 2017 a quello del 124,3 per cento.

Il progressivo risanamento della finanza pubblica risultante dal quadro previsionale viene confermato anche dal quadro programmatico – che espone gli andamenti di bilancio come risultanti dagli interventi previsti dal Governo – nel quale tuttavia viene ridimensionata l'intensità del percorso di miglioramento, in ragione dell'intendimento del Governo di destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia, per conseguire tassi di crescita più elevati ed in tal modo favorire la discesa del rapporto debito/PIL. In relazione a tale obiettivo il quadro programmatico differisce da quello tendenziale, sulla base della decisione, già anticipata alle istituzioni europee, di ridurre l'aggiustamento strutturale di bilancio per il 2018, che viene operato per 0,3 punti percentuali in luogo dei circa 0,8 punti precedentemente previsti. Ciò in quanto tale livello avrebbe secondo il Governo prodotto un aggiustamento in eccesso rispetto al livello di miglioramento strutturale richiesto a livello europeo. Il deficit (indebitamento netto) strutturale per il 2018 viene pertanto posizionato all'1,0 per cento, anziché allo 0,7 per cento previsto nel DEF 2017.

In coerenza con il nuovo obiettivo del saldo strutturale 2018, che riduce lo sforzo fiscale previsto per tale anno a legislazione vigente – principalmente disattivando il previsto aumento delle aliquote IVA – viene aumentato il deficit di bilancio previsto per l'anno medesimo, innalzando l'indebitamento netto dall'1,2 all'1,6 per cento del PIL.

Segnala che nella Nota si prefigura una manovra netta di bilancio pari a circa 0,6 punti percentuali di PIL – che verrà

dettagliata nella legge di bilancio per il 2018 – rivolta in primo luogo ad evitare l'entrata in vigore nel 2018 dei suddetti aumenti Iva, in parte, si rammenta, già disattivati con la manovra operata con il decreto-legge n. 50 del 2017. Saranno inoltre rifinanziate le politiche già previste a legislazione vigente quali ad esempio quelle per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego. In ordine agli ulteriori contenuti della manovra, per quanto riguarda gli investimenti nella Nota si precisa che saranno selettivamente mantenuti alcuni incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, allocate nuove risorse per gli investimenti pubblici e proposte nuove leve per la ripresa dell'accumulazione di capitale, ritenuta essenziale per accrescere il potenziale di crescita e innovatività dell'economia. Le misure per lo sviluppo contemplan, inoltre, nuovi interventi di decontribuzione del lavoro, che saranno selettive e rivolte al sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani lavoratori. Ulteriori interventi riguarderanno il rafforzamento delle misure per il sostegno delle famiglie.

Osserva che al relativo finanziamento concorreranno per due terzi aumenti delle entrate e per un terzo riduzioni di spesa: dal lato delle entrate, vi saranno misure volte ad accrescere la fedeltà fiscale e a ridurre i margini di evasione ed elusione, in particolare in ambito IVA, in linea con la strategia di bilancio attuata negli ultimi anni; dal lato delle spese, si introdurranno misure di riduzione strutturale della spesa corrente, nell'ambito dell'integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di programmazione economico-finanziaria delle amministrazioni centrali dello Stato.

Osserva che, pur in presenza del minor aggiustamento strutturale per il 2018, rimane fermo il conseguimento del pareggio strutturale di bilancio (Obiettivo di medio termine-OMT) già previsto per il 2020, in quanto l'indebitamento netto strutturale manterrebbe un profilo discendente posizionandosi allo 0,2 per cento, vale a dire *close to balance*, in tale anno.

Quanto al deficit nominale, rileva che negli anni successivi al 2018 l'indebitamento netto continuerebbe a ridursi consistentemente, passando dall'1,6 del PIL allo 0,9 nel 2019 e poi allo 0,2 nel 2020. Contribuisce a tale evoluzione, che per l'anno terminale conferma quanto già previsto nel DEF 2017, vale a dire il pareggio anche nominale del saldo in questione, un crescente avanzo primario, che passa dall'1,7 del PIL a 3,3 punti percentuali di PIL nel 2020, ed una spesa per interessi che, come già avvenuto negli ultimi anni, mantiene un profilo discendente, passando da 3,8 punti percentuali di PIL nel 2017 a 3,5 punti nel 2020.

Quanto infine al rapporto debito/PIL, osserva che questo diminuirà in misura più marcata rispetto al quadro tendenziale, in virtù del un consistente miglioramento dell'avanzo primario di cui si è detto, di proventi da privatizzazioni e dall'accelerazione della crescita del PIL, passando dal 131,6 del PIL nel 2017 a 124,3 punti percentuali di prodotto nell'anno terminale del periodo di previsione.

Osserva altresì che la Nota di aggiornamento, pur confermando il già previsto raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine nel 2020, espone tuttavia una deviazione dal percorso di rientro già previsto, innalzando il livello dell'indebitamento netto strutturale per il 2018 e prevedendo conseguentemente un miglioramento più graduale nei due anni successivi.

In considerazione di ciò, rileva che viene pertanto presentata in concomitanza con la Nota di aggiornamento del DEF la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale.

Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro verso l'Obiettivo previsto dal DEF 2017 dello scorso mese di aprile, la necessità di tener conto, nel perseguimento della sostenibilità delle finanze pubbliche, anche della necessità di assicurare il sostegno alla ripresa economica porti a ritenere opportuno un ag-

giornamento del suddetto Piano, secondo le modalità che si sono sopra illustrate

Rammenta che, come noto, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, su tale Relazione dovranno esprimersi le Camere con apposite deliberazioni da approvare a maggioranza assoluta dei propri componenti.

In conclusione, ritiene che la Nota di aggiornamento offra l'occasione per tracciare un bilancio dei risultati, sia sul versante della crescita e dell'occupazione, sia su quello del consolidamento dei conti pubblici, conseguiti attraverso gli interventi di politica economica e le numerose e articolate riforme strutturali adottate in questi ultimi anni.

A suo avviso, la principale sfida per la politica economica è trasformare l'attuale fase di uscita dalla crisi in una ripresa robusta e strutturale, che permetta all'Italia di superare definitivamente una prolungata stagione caratterizzata dal ristagno della produttività e della crescita. A tal fine, ritiene necessario continuare ad adottare credibili misure strutturali che innalzino il potenziale di crescita dell'economia, l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle nostre imprese in un quadro macroeconomico e finanziario sostenibile.

Evidenzia, altresì, che la prospettiva concreta è quella di raggiungere tassi di crescita reale e nominale più elevati per accelerare il ritmo di discesa del debito pubblico, mantenendo comunque avanzi primari adeguati e proseguendo negli sforzi di riforma.

Per quanto riguarda infine le politiche in sede di Unione europea, segnala che in questi anni l'Italia ha prodotto idee e pubblicato contributi al dibattito sul futuro dell'Unione monetaria che stanno acquistando progressivamente consenso tra i governi e le istituzioni. A suo giudizio, occorre pertanto ora irrobustire ed estendere gli strumenti introdotti, delineando una nuova *governance* dell'area, in grado di incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita e riforme strutturali che le completino.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel corso del prosieguo della discussione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* a uso medico.

C. 76 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare e non corredato di relazione tecnica, è volto a disciplinare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, a promuovere la ricerca scientifica in materia e a semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis*. Segnala altresì che oggetto dell'odierno esame è il testo elaborato in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, trasmesso per i pareri nella seduta del 26 settembre 2017.

Passando ad esaminare le sole disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* sia per la terapia del dolore sia per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto

del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Osserva che il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23.

Evidenzia che all'articolo 4 viene invece previsto un sistema di monitoraggio, in base al quale le regioni e le province autonome forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis* e raccolgono informazioni relative ai pazienti, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'ISS.

Osserva inoltre che, ai sensi degli articoli 5 e 6, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze provvede alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, secondo i fabbisogni comunicati annualmente da regioni e province autonome, e sviluppa nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 8, la Commissione nazionale per la formazione continua dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. Tale attività avviene ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 38 del 2010, che al successivo comma 5 prevede che all'attuazione del medesimo articolo 8 si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 9, le università e le società medico-scientifiche possono promuovere studi sull'uso appropriato dei medicinali a base di *cannabis*, e che inoltre possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso gli istituti di ricerca, prevedendosi che tale attività avvenga nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinate al finanziamento della ricerca indipendente, ai sensi dell'articolo 48, commi 18 e 19, lettera *b*), numero 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In proposito, rammenta che le disposizioni da ultimo citate prevedono, rispettivamente, che le aziende farmaceutiche versino, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto (comma 18), e che dette risorse siano destinate dall'Agenzia medesima, in una misura pari al 50 per cento, ad alcune finalità, ivi compresa la realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni (comma 19, lettera *b*), numero 3).

Fa infine presente che ai sensi dell'articolo 11, che novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte) sono assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che per quanto riguarda la prescrivibilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* a carico del Servizio sanitario nazionale, pur evidenziando che la norma prevede il rispetto del limite del livello di finanziamento del fabbisogno

sanitario standard cui concorre lo Stato, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la sostenibilità di tali previsioni nel quadro delle predette risorse senza pregiudicare l'erogazione delle ulteriori prestazioni a carico delle medesime disponibilità.

Per quanto attiene agli adempimenti posti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici – quali le regioni e l'Istituto superiore di sanità, quanto alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, quanto alle attività di produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico ai sensi dell'articolo 6 – ritiene necessario acquisire elementi idonei a confermare l'effettiva possibilità per tali soggetti di far fronte ai medesimi obblighi nel quadro delle risorse esistenti a legislazione vigente, ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento non risulta corredato da una specifica clausola di invarianza finanziaria e tenendo altresì conto, per quanto attiene allo stabilimento di Firenze, dei presumibili livelli di domanda e quindi del relativo incremento di attività rispetto a quella già svolta.

Infine, in merito alla determinazione dell'aliquota IVA del 5 per cento, di cui all'articolo 11, ritiene che andrebbero valutati i relativi effetti di gettito anche tenendo conto del potenziale volume dei consumi, rammentando che a legislazione vigente per le sostanze farmaceutiche non obbligatorie in farmacia l'aliquota prevista è pari al 22 per cento, mentre ai medicinali finiti pronti all'uso e alle sostanze farmaceutiche obbligatorie in farmacia è applicabile l'aliquota del 10 per cento.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), da cui si evince la necessità di acquisire sul provvedimento in esame una apposita relazione tecnica, al fine di definire e quantificare gli effetti finanziari da esso derivanti.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, condivide circa l'opportunità, testé manifestata dal Viceministro Morando, di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere nel termine di quattro giorni.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo.

C. 4526, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il progetto in esame, non corredato di relazione tecnica, approvato in prima lettura al Senato, prevede la modifica al decreto legislativo n. 250 del 1992, recante l'istituzione della Provincia di Lecco ai fini dell'aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo.

Ai fini della verifica della previsione d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 7, ritiene che andrebbe chiarito se gli adempimenti connessi al trasferimento del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo possano essere effettivamente realizzati dagli enti interessati, anche nel rispetto dei termini temporali indicati, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, considerato che la norma non definisce il contenuto e le modalità di svolgimento di tali adempimenti, limitandosi a demandare ad un decreto ministeriale la

nomina di un commissario, al quale affidare la promozione degli stessi, di cui al comma 4, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte. Segnala che andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai possibili oneri derivanti dall'attività del commissario, che il comma 4 si limita porre a carico degli stanziamenti di bilancio di un'amministrazione da individuare d'intesa con la provincia di Bergamo.

Infine, con riferimento al comma 6 – che testualmente riferisce la decorrenza del trasferimento degli affari pendenti all'« insediamento » degli organi e degli uffici costituiti nell'ambito della provincia di Bergamo –, andrebbe chiarito, a suo avviso, se per il distacco del Comune di Torre de' Busi sia effettivamente prevista la costituzione di nuovi uffici e, in caso affermativo, se ad essa si possa provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, fermo restando che il provvedimento in esame non sembra presentare, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, particolari criticità sotto il profilo finanziario.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Nuovo testo C. 4299.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2017.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate in ordine ai profili finanziari dalla relatrice nella seduta dello scorso 14 settembre.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4299, recante Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione introdotta al comma 1 dell'articolo 1, che prevede il collocamento del minore in un "ambiente adeguato" anziché "in luogo sicuro", non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la finalità della citata disposizione è infatti quella di garantire l'inserimento del minore oltre che in un luogo protetto – sotto il profilo della salubrità ambientale, della pericolosità sociale e della capacità educativa – anche in un ambiente idoneo alle singole esigenze, tra quelle già attualmente individuate dai servizi di assistenza sociale tra comunità socio pedagogiche, istituti educativi-assistenziali, convitti e ospedali o case di cura, sancendo espressamente di accordare prioritaria preferenza all'ambito familiare, prediliga la collocazione presso i parenti entro il quarto grado;

il provvedimento non incide, altresì, sull'attività e sulle procedure di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza in favore dei minori in stato di abbandono,

non comportando nuovi adempimenti diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti, né sulle attività sanitarie prevenendo l'istituzione di trattamenti diversi rispetto a quelli già attualmente in uso per le cure fisiche o psichiche apprestate ai minori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che la Commissione finanze ha chiesto di differire al 16 ottobre prossimo l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento C. 3411, recante Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di acquisire, nel frattempo, il parere della Commissione bilancio.

Ciò premesso, attesa anche la particolare rilevanza del provvedimento in esame, auspica che nel corso della prossima settimana sia formalmente trasmessa dal Governo la relazione tecnica, richiesta in data 28 giugno 2017, in modo che la Commissione bilancio sia in grado di rendere il proprio parere alla VI Commissione prima del conferimento del mandato al relatore da parte di quest'ultima.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel prendere atto delle deliberazioni assunte dalla Commissione di merito e nel convenire circa le valutazioni testé espresse dal presidente Fanucci, avverte che si adopererà affinché la relazione tecnica richiesta possa essere predisposta e trasmessa entro i termini sopra indicati.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre la Commissione ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, posto che la relazione tecnica non risulta ancora verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 388-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Atto n. 438.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, nell'evidenziare che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esame reca l'approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, fa presente quanto segue.

La capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota standard, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale.

La prima stima delle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario è stata compiuta con il decreto ministeriale 11 marzo 2015 (A.G. n. 140). Con il decreto ministeriale 13 maggio 2016 (A.G. n. 284) si è proceduto ad un primo aggiornamento della nota metodologica e della stima delle capacità fiscali per singolo comune, al fine di tener conto delle variazioni normative intervenute (elimina-

zione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero dei terreni agricoli esenti da IMU). Successivamente con il decreto ministeriale 2 novembre 2016 è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento; in tale occasione non è stata modificata la metodologia di calcolo e pertanto, sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 113 del 2016, lo schema di decreto non è stato sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, ma solo all'intesa in sede di Conferenza unificata.

Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la componente relativa al gettito IMU e TASI: oltre ad aggiornare la base dati del gettito (anno 2015) sono stati adottati criteri finalizzati a depurare la quota di gettito ad aliquota di base dalle variazioni (positive o negative) deliberate da ciascun comune (aliquote, detrazioni, esenzioni, agevolazioni).

Come esposto più compiutamente nella tabella contenuta nel dossier predisposto dagli uffici, a cui rinvia, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l'IMU (-1 miliardo, pari al circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

La stima delle capacità fiscali in esame sarà utilizzata ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri con il quale si provvederà a definire e ripartire le risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018.

Prima di passare all'analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, premette che le componenti della capacità fiscale – come precisato anche nella relazione al provvedimento – si riferiscono a due principali tipologie di entrata.

Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, TOSAP).

Nella seconda categoria rientra la TARI: al riguardo la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni standard e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell'ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno standard.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Osserva che, in generale, la nota metodologica conferma l'utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l'IMU, la TASI e l'addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito standard. Ricorda inoltre che il metodo RTS calcola l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall'aliquota fiscale legale. Segnala che, poiché è stato utilizzato il gettito effettivo o

riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni, avvantaggiando cioè i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all'evasione, il gettito viene corretto con il *tax gap*: ciò costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso.

Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 prima citato, la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016, concernente la stima della capacità fiscale per l'anno 2017, anche esso sopra citato.

Rileva che lo schema in esame conferma tale quota anche per l'anno 2018 e, secondo quanto emerso nell'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze dello scorso 13 settembre, nel corso dei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell'incremento della quota del *tax gap* medesimo. La nota inoltre, nell'illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici si è posto il *tax gap* pari a zero.

Per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, evidenzia che essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall'abitazione principale, che rappresenta tra l'altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo, si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all'anno 2015. Sono state utilizzate le base dati catastali di riferimento e l'aliquota ordinaria IMU deliberata da ciascun comune. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in « assenti » (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), « leggeri » (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e « pesanti » (in presenza di esenzioni con impatto significativo).

La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l'utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito; b) catasto; c) acconto; d) *benchmark*. È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l'altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell'83 per cento dei casi.

Per la stima del gettito relativo all'addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all'anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016).

Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, TOSAP, diritti sulle affissioni, e via elencando), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa, descritta in particolare nell'appendice A della nota, la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nella citata audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l'ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito *pro capite* medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun

comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli Comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito.

Per l'anno 2018, con l'applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro. Come desumibile dalla predetta tabella, la componente di maggior rilievo resta l'IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 per cento) della capacità fiscale complessiva. L'entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del fondo di solidarietà comunale. Osserva che minore incidenza hanno invece le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l'addizionale comunale all'IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l'1 per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell'ammontare complessivo stimato.

In conclusione, anche prendendo spunto dalle considerazioni emerse nel corso della odierna discussione in Assemblea sulle mozioni concernenti i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, evidenzia come gli effetti sul piano finanziario della revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale appaiono tutt'altro che irrilevanti, soprattutto sotto il profilo della ripartizione territoriale. Alla luce di ciò, ritiene pertanto opportuno che la Commissione bilancio, prima di procedere all'espressione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, possa tenere in debito conto gli elementi informativi emersi nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio sul presente schema di decreto tenutasi in data odierna presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché degli orientamenti che in sede consultiva tale organo, cui il medesimo provvedimento risulta assegnato, intenderà assumere.

Il Viceministro Enrico MORANDO, anche alla luce della odierna discussione sulle mozioni in precedenza richiamate dal relatore, nel corso della quale sono state a suo avviso sostenute tesi non sempre veritiere e condivisibili, ritiene che l'esame del presente schema di decreto possa viceversa costituire una occasione propizia al fine, da un lato, di verificare l'esistenza di eventuali criticità nelle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, dall'altro, di valorizzare al contempo quegli elementi positivi che fosse dato riscontrare nel funzionamento del Fondo stesso sulla base dell'esperienza sinora registrata.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto delle osservazioni da ultimo svolte dal relatore Marchi, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015) – reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento in esame appare finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni alla disciplina dal codice dell'ambiente in materia di emissioni in atmosfera di inquinanti derivanti da impianti di combustione. Al riguardo non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica secondo cui i destinatari delle disposizioni sono prevalentemente i gestori di servizi energetici ed altri soggetti privati operanti nel settore e su di essi gravano gli adempimenti previsti dal provvedimento. La relazione tecnica con riguardo, altresì, alle attività di controllo e valutazione previste in capo a soggetti pubblici – regioni, province e città metropolitane ed Arpa – precisa che alle stesse si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, sarebbe utile acquisire una conferma che l'assoggettamento ad autorizzazione degli impianti medi non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le relative attività di carattere tecnico-amministrativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 6 in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata, a

suo avviso, l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Clausola finanziaria » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONI DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 448.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/987/CE. Atto n. 449.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della
cannabis a uso medico. C. 76 e abb.-A/R.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

16134



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO VIII

Prot. N. 176907
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati:
Risposta a nota del:

Roma, 28 SET. 2017

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE
e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo
SEDE

OGGETTO: AC 76 e abbinati - Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. Testo unificato.

E' stato esaminato il provvedimento in oggetto nel testo unificato risultante dagli emendamenti approvati. Trattasi di disposizioni in materia di coltivazione e somministrazione della cannabis ad uso medico.

Al riguardo, nel premettere la necessità che, ai fini dell'ulteriore corso, detto provvedimento venga corredato di apposita relazione tecnica che dia puntualmente conto dell'impatto, anche finanziario, recato da ogni articolo, in assenza della quale non è possibile formulare un parere compiuto, si rappresenta, in particolare, quanto segue.

Articolo 3 (Modalità di prescrizione): prevede la prescrizione di preparazioni magistrali con oneri a carico del SSN e nei limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. È necessario che la relazione tecnica dimostri la sostenibilità di tali oneri ad invarianza finanziaria.

Articolo 4 (Monitoraggio delle prescrizioni): prevede un'attività di monitoraggio dei dati relativi ai pazienti trattati con preparazioni a base di *cannabis* da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Detta attività sembrerebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dimostri l'assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 6 (Produzione e trasformazione cannabis ad uso medico): stabilisce che il "soggetto" deputato alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis sia lo Stabilimento

chimico farmaceutico militare di Firenze, (stabilimento dell’Agenzia Industrie Difesa). Al riguardo si rappresenta che la disposizione, determinando un ampliamento delle attività di coltivazione e trasformazione della *cannabis* rispetto a quelle attualmente svolte dal predetto stabilimento, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E’ pertanto necessario acquisire idonea relazione tecnica atta a dimostrare che dette attività potranno essere svolte senza effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in assenza della quale si esprime **parere contrario**.

Inoltre, il comma 1-bis dello stesso articolo 6, che autorizza l’importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, reca nuovi e maggiori oneri non coperti, per i quali è necessaria una quantificazione e l’indicazione di idonea copertura finanziaria. In assenza delle necessarie integrazioni, si esprime **parere contrario**.

Il secondo comma del medesimo articolo 6 prevede inoltre che, qualora risultasse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento chimico, potranno essere individuati, con decreto del Ministero della salute, uno o più enti o imprese da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione. A tal proposito, preliminarmente occorrono chiarimenti in merito alla natura giuridica delle strutture che eventualmente potranno essere autorizzate alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis*. In particolare, qualora dovesse trattarsi di strutture pubbliche detta potenziale nuova attività sarebbe suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. E’ pertanto necessario che la relazione tecnica fornisca delucidazioni in merito a tale profilo e dimostri l’assenza di eventuali oneri o quantifichi gli stessi, provvedendo altresì a specificare la loro copertura. In assenza di tali chiarimenti si esprime **parere contrario**.

Articolo 7-bis (Formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario): prevede che l’aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato anche con riferimento alle potenzialità terapeutiche delle preparazioni a base di *cannabis* nelle diverse patologie e sul trattamento del dolore.

È necessario acquisire idonea relazione tecnica che dimostri l’assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 10 (Trattamento fiscale): apporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II-bis – riguardante beni e servizi soggetti all’aliquota del cinque per cento dell’imposta sul valore aggiunto-IVA – aggiungendo il

numero "1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

Si evidenziano possibili effetti di maggior gettito a titolo di IVA, derivanti dall'assoggettamento all'aliquota agevolata del 5%, per i medicinali di origine vegetale a base di cannabis. Ciò in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 2 e 3, del provvedimento in esame, circa la ricollocazione ed inserimento, dei predetti medicinali nella tabella D.

Per esprimere un compiuto parere, occorre acquisire apposita relazione tecnica che definisca e quantifichi gli effetti finanziari, rinviandosi anche alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

Infine, ferma restando la necessità della predisposizione di una relazione tecnica che specifichi quanto sopra richiesto, si rappresenta la necessità che il testo sia integrato con la seguente clausola di salvaguardia: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", facendo salve le eventuali disposizioni onerose che dovranno trovare adeguata copertura.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Nuovo testo C. 4299.

RELAZIONE TECNICA

16157 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 28 SET, 2017

Prot. n. 177099/2017
Entrata prot. n. 176970/2017
Allegati:
Riferimento a nota n.

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: AC 4299 – Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica aggiornata, relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

G. Tassi

Prot: RGS 0176970/2017



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

A.C. 4299 "Modifica all'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori".

ART. 1.

L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«ART. 403.- (Intervento della pubblica autorità a tutela dei minori).- Quando il minore si trova in uno stato di evidente abbandono o comunque esposto a grave pericolo per il suo benessere fisico o psichico, la pubblica autorità, anche avvalendosi dei competenti servizi sociali, sentito il minore stesso che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, ne dispone, in via urgente e provvisoria, il collocamento in un ambiente adeguato alle sue esigenze sino a quando si possa provvedere in modo stabile alla tutela della sua persona, valutando prioritariamente la possibilità di collocarlo presso parenti entro il quarto grado.

L'autorità procedente deve, entro ventiquattro ore, dare notizia del provvedimento adottato in applicazione del primo comma al procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni che, verificata la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità, senza indugio, promuove gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli articoli 330 e seguenti del presente codice, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 4, 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

RELAZIONE TECNICA

La presente proposta normativa mira a riscrivere l'articolo 403 c.c. disciplinando l'intervento dell'autorità pubblica nei casi in cui un minore si trovi in stato di abbandono che ponga in grave pericolo il suo benessere fisico e mentale al punto da necessitare un allontanamento immediato ed urgente dalla situazione in cui versa.

La *ratio* della disposizione risiede, per l'appunto, nell'urgenza dell'intervento da parte di qualsiasi autorità pubblica (*in primis* i servizi sociali locali e le autorità di pubblica sicurezza) al fine di sollevare il minore da una situazione di pericolo e collocarlo in un ambiente protetto e, in linea preferenziale, ai parenti entro il quarto grado. La stessa norma, pertanto, riveste carattere residuale rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 184 del 1983 nei quali

Prot: RGS 0176970/2017



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

sono regolamentati gli ordinari casi di allontanamento e di affidamento del predetto minore a nuclei garantiti e protetti come dettato dalle citate prescrizioni, deve essere armonizzata con la disposizione dell'articolo 9 della predetta legge sull'adozione al fine di confermare la situazione di "urgenza" che ha legittimato l'intervento. A tale proposito, quindi, il comma 2 dell'articolo 403 c.c. - di nuova introduzione - prevede che l'autorità che provvede dovrà rivolgersi comunque ai servizi sociali per ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti e sulle condizioni del minore collocato, autorità e servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più presto, entro le successive 24 ore, al P.M. presso il competente Tribunale per i minorenni, il quale dovrà verificare la fondatezza dell'intervento e adottare i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni. Nella specie, si tratta degli articoli 330 e 333 c.c. che disciplinano i casi di allontanamento del minore per la "decadenza della responsabilità genitoriale" e per la "condotta pregiudizievole ai figli" nonché gli articoli 9 e 10 della legge sulle adozioni che disciplinano le situazioni di adottabilità del minore; mentre, l'articolo 336 c.c. disciplina la fase procedurale del provvedimento di allontanamento e di conseguente affidamento sul quale è competente il tribunale dei minorenni. Il tribunale, provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il PM oltre che il minore stesso che abbia compiuto 12 anni. La disposizione consente al tribunale, in caso di urgente necessità, di adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore.

Riguardo alla modifica introdotta al comma 1 dell'articolato, che prevede il collocamento del minore in un "ambiente adeguato" anziché "in luogo sicuro", si assicura che la mutata dizione non è suscettibile di creare risvolti onerosi per la finanza pubblica. Si osserva, a tale proposito, che l'intento dell'innovanda disposizione è quello di garantire l'inserimento del minore oltre che in un luogo protetto - sotto il profilo della salubrità ambientale, della pericolosità sociale e della capacità educativa - anche in un ambiente idoneo alle singole esigenze, tra quelle già attualmente individuate dai servizi di assistenza sociale tra comunità socio pedagogiche, istituti educativi-assistenziali, convitti e ospedali o case di cura, ma sancendo espressamente di accordare prioritaria preferenza all'ambito familiare, prediligendo

Prot: RGS 0176970/2017



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

la collocazione presso i parenti entro il quarto grado. Si tratta di una previsione che risponde ad un duplice ordine di esigenze: quella che tutela l'affettività e il profilo educativo del minore e quella di contenimento dei costi da parte dello Stato e degli enti locali. Infatti, l'affidamento ai predetti familiari è suscettibile di escludere lo "stato di abbandono" e di ridurre il carico giudiziario dei procedimenti di adozione trattati dal Tribunale dei minorenni.

Pertanto, la proposta di modifica legislativa non incide sull'attività e sulle procedure di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza in favore dei minori in stato di abbandono, non comportando nuovi adempimenti diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti, né la proposta incide sulle attività sanitarie prevedendo l'istituzione di trattamenti diversi rispetto a quelli già attualmente in uso per le cure fisiche o psiche apprestate ai minori.

Pertanto, riguardo alle suddette materie di sicurezza e tutela della salute, si sottolinea l'assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In ordine al comma 2 introdotto al nuovo articolo, si evidenzia che gli adempimenti del P.M., che viene notiziato riguardo la necessità di allontanare il minore dal nucleo familiare, nonché quelli del Tribunale per i minorenni sono di natura ordinamentale e procedurale, peraltro già eseguiti nel corso dell'istituto dell'affidamento e dell'adozione e disciplinati ai sensi degli articoli del codice civile e della legge n. 184 del 1983 sopra citati. Al riguardo si conferma che le attività espletate, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

28 SET. 2017

G. Tauri